

N. 2429

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, CARCARINO, RUSSO SPENA
e CÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1997

Modifica del codice della strada

ONOREVOLI SENATORI. — Proponiamo una modifica al codice della strada in questo disegno di legge, riguardante la guida di un'automobile in stato di ebbrezza.

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall'articolo 186 del codice della strada; più in generale l'ubriachezza è oggetto dell'articolo 688 del codice penale; vi è anche un riferimento ad essa nell'articolo 589 del medesimo codice penale (come modificato

dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296) ove il secondo comma prevede che «Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale... la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

La nostra proposta intende inserire la pena accessoria del ritiro della patente a chi cagiona alla guida in stato di ebbrezza la morte di qualcuno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*l*-bis. Nel caso in cui, a seguito di guida sotto l'influenza dell'alcool, sia stato commesso il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, è disposto il ritiro della patente per cinque anni».

